



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

## Art. 28

### Diritto di voto

1. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2. 2. Un'organizzazione per l'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della presente Convenzione. L'organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

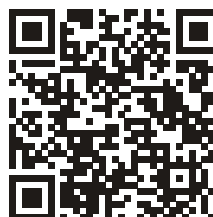
|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 |
| Estremi       | Legge 8 ottobre 2020, n. 134                                                                                         |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020                                                                               |

### Fonte del testo: Normattiva

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/art-28>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it